Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Venerdì, 16 dicembre 1932 - Anno XI** **Numero 289**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare - avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1574**.
Aumento del contributo ordinario annuale del Consiglio provinciale dell'economia in Torino a favore del Regio istituto industriale in Torino . . . . Pag. 5594

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. **1575**.
Organizzazione del servizio consolare nel territorio dell'U.R.S.S. . . . . Pag. 5594

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932.
Autorizzazione al comune di Cattolica ad applicare il contributo di fognatura . . . . Pag. 5595

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932.
Autorizzazione al comune di Grado ad applicare il contributo di fognatura . . . . Pag. 5595

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932.
Autorizzazione al comune di Palermo ad applicare il contributo di fognatura . . . . Pag. 5596

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932.
Autorizzazione al comune di Alessandria ad applicare il contributo di fognatura . . . . Pag. 5596

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Asnaghi Alfredo . Pag. 5596

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Berrini Arturo . Pag. 5597

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Bernstein Arrigo. Pag. 5597

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 novembre 1932.
Approvazione dello statuto dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica . . . . Pag. 5597

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1932.
Varianti all'elenco dei porti esteri ammessi all'approdo di navi recanti merci nazionali agli effetti del cabotaggio Pag. 5600

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1932.
Nuova proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1932, per la zona franca del Carnaro . . . . Pag. 5600

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5600

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica: Concorso a sei borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche . Pag. 5607

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Noli massimi di terza classe per il trasporto degli emigranti durante il primo quadrimestre 1933. Pag. 5608

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 16 DICEMBRE 1932-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 86: **Anonima Risorgimento Agricolo « A.R.A. », in Gruppo di Carpi**: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1932. — **Distillerie italiane, società anonima, in Milano**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 1° dicembre 1932. — **Società elettrica del Valdarno, in Firenze**: Elenco delle obbligazioni ex Società toscana per imprese elettriche sorteggiate il 1° dicembre 1932. — **Società anonima « T.P.T. » (già Filatura di Torino), in Pray**: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1932. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino**: Elenco delle obbligazioni « Cogne », 1ª emissione, sorteggiate nella 1ª estrazione del 30 novembre 1932. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in liquidazione, in Genova**: Elenco delle obbligazioni di seconda serie e seconda serie « A » sorteggiate nelle prime 29 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso a tutto il 17 novembre 1932. — Elenco delle obbligazioni di seconda serie e seconda serie « A » sorteggiate nella 30ª estrazione del 28 novembre 1932. — **Società anonima dott. A. Wander S. A., in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1932.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1574**.
Aumento del contributo ordinario annuale del Consiglio provinciale dell'economia in Torino a favore del Regio istituto industriale in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1217, concernente il riordinamento del Regio istituto industriale in Torino;
Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti al predetto Istituto,
Visto il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1717, concernente le modificazioni apportate ai contributi di cui al precedente decreto Ministeriale;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia in Torino in data 23 novembre 1928-VII, approvata dal Ministero dell'economia nazionale il 29 dicembre 1928;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo ordinario annuale del Consiglio provinciale dell'economia in Torino a favore del Regio istituto industriale in Torino è elevato da L. 16.255 a L. 50.000 a datare dall'anno 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. **1575**.
Organizzazione del servizio consolare nel territorio dell'U.R.S.S.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;
Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Vice consolato in Kharkov è soppresso ed, in sua vece, è istituito un Nostro Consolato con circoscrizione com-

prendente la Repubblica Ucraina, esclusa la città ed il circondario di Odessa.

L'assegno lordo annuo da corrispondere al titolare del Nostro Consolato in Kharkov è stabilito in L. 20.000 e l'assegno massimo da ammettere a rimborso per le spese d'ufficio in lire oro 15.000 annue.

Art. 2.

La circoscrizione della Cancelleria consolare presso la Nostra Ambasciata in Mosca è stabilita come segue: territori della Repubblica Federata Russa (escluse le regioni di Leningrado, Pskow, Novgorod, Cerepovetz, Arcangelo, Vologda, Kostromà, Velikii-Ustiugh, la Repubblica autonoma di Carelia, il territorio autonomo di Komi Sirian, la Repubblica autonoma di Crimea, la regione del Caucaso del Nord compreso il Daghestan, il territorio autonomo dei Calmucchi), delle Repubbliche della Russia Bianca e delle Repubbliche autonome del Turkmenistan, dell'Uzbekistan e del Kazakistan.

Art. 3.

La circoscrizione del Nostro consolato generale in Odessa è stabilita come segue: città e circondario di Odessa, territori delle Repubbliche autonome di Moldava e di Crimea, regioni del Caucaso del Nord (compreso il Daghestan), territorio autonomo dei Calmucchi.

Conseguentemente il Nostro Vice consolato in Novorossisk è posto alle dipendenze del Consolato generale in Odessa.

Art. 4.

La circoscrizione del Nostro Consolato in Tiflis è stabilita come segue: territori della Repubblica Federata della Transcaucasia e della Repubblica dell'Agiaristan.

Art. 5.

La circoscrizione del Nostro Consolato in Leningrado è stabilita come segue: territori dei Governatorati di Leningrado, Pskow, Novgorod, Cerepovetz, Arcangelo, Vologda, Kostromà, Velikii-Ustiugh e della Repubblica autonoma della Carelia, territorio autonomo di Komi (Sirian).

Il presente decreto avrà effetto dal 1° novembre 1932-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 52. — FERZI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932.
Autorizzazione al comune di Cattolica ad applicare il contributo di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Cattolica, al cui territorio sono riconosciute le particolari caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad imporre il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, nella misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile;

Considerato che le condizioni di bilancio del predetto Comune, che ha applicato tutte le imposte consentite dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote massime, dimostrano la necessità di far luogo alla richiesta autorizzazione;

Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 247 e seguenti del citato testo unico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cattolica è autorizzato ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura con le modalità di cui agli articoli 248 e seguenti del citato testo unico.

L'aliquota del contributo dovrà essere determinata in modo che il relativo provento non superi l'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente per la manutenzione della fognatura e non potrà eccedere, in nessun caso, la misura di due centesimi per ogni lira di reddito imponibile.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 8 Interno, foglio n. 50. — DI MARCO.

(7579)

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932.
Autorizzazione al comune di Grado ad applicare il contributo di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Grado, al cui territorio sono state riconosciute le particolari caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad imporre il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, nella misura di un centesimo e mezzo per ogni lira di reddito imponibile;

Considerato che le condizioni di bilancio del predetto Comune, che ha applicato tutte le imposte consentite dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote massime, dimostrano la necessità di far luogo alla richiesta autorizzazione;

Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 247 e seguenti del citato testo unico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Grado è autorizzato ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, con le mo-

dalità di cui agli articoli 248 e seguenti del citato testo unico.

L'aliquota del contributo dovrà essere determinata in modo che il relativo provento non superi l'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente per la manutenzione delle opere stesse e non potrà eccedere la misura di centesimi uno e mezzo per ogni lira di reddito imponibile.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 8 Interno, foglio n. 18. — DI MARCO.

(7580)

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932.

Autorizzazione al comune di Palermo ad applicare il contributo di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Palermo tendente ad ottenere l'autorizzazione ad imporre il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, nella misura di due centesimi per ogni lira di reddito imponibile;

Considerato che le condizioni di bilancio del predetto Comune, che ha applicato tutte le imposte consentite dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote massime, dimostrano la necessità di far luogo alla richiesta autorizzazione;

Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 247 e seguenti del citato testo unico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Il comune di Palermo è autorizzato ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, con le modalità di cui agli articoli 248 e seguenti del citato testo unico.

L'aliquota del contributo dovrà essere determinata in modo che il relativo provento non superi l'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente per la manutenzione delle opere stesse e non potrà eccedere, in nessun caso, la misura di due centesimi per ogni lira di reddito imponibile.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione nel presente decreto.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 8 Interno, foglio n. 20. — DI MARCO.

(7581)

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932.

Autorizzazione al comune di Alessandria ad applicare il contributo di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Alessandria, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad imporre il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, nella misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile per gli immobili scaricanti in fognatura di recente costruzione e centesimi uno per quelli scaricanti in fognatura di vecchia costruzione;

Considerato che le condizioni di bilancio del predetto Comune che ha applicato tutte le imposte consentite dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote massime, dimostrano la necessità di far luogo alla richiesta autorizzazione;

Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 247 e seguenti del citato testo unico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Alessandria è autorizzato ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, con le modalità di cui agli articoli 248 e seguenti del citato testo unico. L'aliquota del contributo dovrà essere determinata in modo che il relativo provento non superi l'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente per la manutenzione delle opere stesse e non potrà eccedere, in nessun caso, la misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile degli immobili scaricanti in fognatura di recente costruzione e di centesimi uno per quelli scaricanti in fognatura di vecchia costruzione.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 8 Interno, foglio n. 17. — DI MARCO.

(7582)

REGIO DECRETO 21 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Asnaghi Alfredo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri il sig. Asnaghi Alfredo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Asnaghi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Asnaghi, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Asnaghi Alfredo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 127. — GUALTIERI.

(7646)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Berrini Arturo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Berrini Arturo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto sig. Berrini ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Berrini in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Berrini Arturo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 124. — GUALTIERI.

(7647)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Bernstein Arrigo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Bernstein Arrigo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Bernstein ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Bernstein in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Bernstein Arrigo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 126. — GUALTIERI.

(7648)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 novembre 1932.
Approvazione dello statuto dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 11 giugno 1932-X, numero 696, che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Cirenaica;
Visto il verbale dell'assemblea degli Istituti partecipanti tenuta in Roma il 7 novembre 1932-XI nella quale fu deliberato il testo definitivo dello statuto dell'Ente suddetto composto di n. 28 articoli;
Ritenuto che l'esercizio finanziario dell'Ente è determinato in base all'anno solare onde si reputa necessario stabilire una norma transitoria per il primo esercizio;
Sentiti il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna e il Ministero delle colonie;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo statuto dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica, composto di n. 28 articoli, deliberato dall'assemblea dei partecipanti del 7 novembre 1932-XI, allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il primo esercizio finanziario dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica decorrerà dalla data del presente decreto e terminerà il 31 dicembre 1933-XII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Statuto dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

Scopo dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente per la colonizzazione della Cirenaica, istituito con R. decreto-legge 11 giugno 1932-X, n. 696, si propone la messa in valore di terreni della Cirenaica mediante l'appoderamento e l'immissione in essi di famiglie coloniche metropolitane, al fine di costituire la piccola proprietà coltivatrice.

Art. 2.

L'Ente chiederà al Governo della Cirenaica, sulla base dei suoi piani di colonizzazione, l'assegnazione delle terre nelle quali intende di esplicare la sua azione. Tali terre saranno concesse all'Ente secondo le norme stabilite dai Regi decreti 7 giugno 1928, n. 1695, e 29 luglio 1928, n. 2433.

Il Governo della Colonia prima di disporre assegnazioni di terre ad altri enti o privati interpellerà l'Ente per la colonizzazione per l'eventuale esercizio del suo diritto di prelazione fissando un termine entro il quale l'Ente dovrà dichiarare se intenda o no di avvalersi di tale suo diritto.

In caso affermativo l'assegnazione sarà fatta all'Ente.

Art. 3.

L'Ente assegna le terre dotate di scorte vive e morte alle famiglie dei coltivatori.

Esso provvede inoltre a corrispondere anticipi culturali e di sostentamento alle famiglie nei limiti dello stretto indispensabile.

Art. 4.

Le famiglie coloniche vengono scelte e avviate a cura del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.

Esse debbono, fin dal loro arrivo in Colonia, provvedere a compiere opere di trasformazione fondiaria e la riduzione a cultura delle terre loro assegnate, sotto la direzione tecnica e l'assistenza dell'Ente.

Art. 5.

Tutti gli anticipi, compreso il valore delle terre e la quota dei lavori eseguiti dall'Ente nonchè una quota di spese generali, sono registrati a debito delle singole famiglie che dovranno provvedere alla graduale restituzione secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Tutti i contributi corrisposti dal Governo della Colonia per le opere eseguite dall'Ente e dalle famiglie sono iscritti a credito delle famiglie stesse.

Art. 6.

Tutti i prodotti saranno, eccetto le scorte, venduti a cura dell'Ente, il quale accrediterà il relativo importo a ciascuna famiglia.

Art. 7.

L'Ente si riserva il diritto, fino al momento dell'assegnazione in proprietà delle terre, delle case e delle scorte a ogni singola famiglia, di licenziare quelle famiglie che si dimostrassero per qualsiasi motivo incapaci o indegne di completare l'esperimento, o che diminuissero la propria capacità lavorativa distraendo dal lavoro agricolo anche parte dei componenti sia uomini che donne.

Nessun diritto potrà essere accampato come compenso per i lavori eseguiti sia dalle famiglie allontanate, che da quelle dimissionarie.

Art. 8.

Sede.

La sede dell'Ente è in Roma.

Uffici esecutivi saranno istituiti nei luoghi dei lavori.

Art. 9.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dalle terre che vengono attribuite dallo Stato e dai contributi indicati dall'art. 3 del R. decreto-legge 11 giugno 1932-X, n. 696. Tali somme con i relativi frutti, nonchè le quote che verranno mano a mano ricuperate dalle singole famiglie, saranno successivamente investite per lo sviluppo del programma dell'Ente.

Art. 10.

Le somme di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 11 giugno 1932-X, n. 696, saranno versate all'Ente in cinque rate annuali eguali a decorrere dalla data di approvazione del presente statuto.

L'Ente verserà le somme in conto corrente fruttifero presso un Istituto di credito che potrà anche essere incaricato di effettuare il servizio di cassa.

Art. 11.

Organi dell'Ente.

Sono organi dell'Ente:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il presidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei sindaci.

Art. 12.

Assemblea.

L'assemblea è costituita dal presidente dell'Ente e dai legali rappresentanti degli Istituti partecipanti ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 giugno 1932-X, n. 696.

Ogni quota di L. 500.000 dà diritto ad un voto nell'assemblea. Al presidente dell'Ente, in rappresentanza dello Stato, spetta un numero di voti pari al totale dei voti spettanti ai partecipanti.

Ogni Istituto partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da ogni altro partecipante; ma lo stesso ente non può avere che una sola delega.

Art. 13.

L'assemblea è competente a deliberare:

a) sulle proposte dello statuto dell'Ente e sue eventuali modificazioni;

b) sui bilanci preventivi e consuntivi;

c) sulla nomina dei sette componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Enti partecipanti, scelti fra persone specialmente esperte dei problemi della colonizzazione;

d) sulla nomina di uno dei sindaci.

Art. 14.

L'assemblea è convocata con invito ai partecipanti contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e trasmesso mediante lettera raccomandata.

Art. 15.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'assemblea sarà convocata in via straordinaria ogni qualvolta occorra a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Ente, e in caso di sua assenza da un membro del Comitato esecutivo designato dall'assemblea stessa.

Art. 17.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentato, oltre lo Stato, almeno metà del capitale dei partecipanti.

L'assemblea in seconda convocazione è sempre valida qualunque sia la parte rappresentata del capitale dei partecipanti. Essa può essere convocata nell'invito medesimo dell'assemblea di prima convocazione e nello stesso giorno purchè con intervallo di almeno un'ora.

Art. 18.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete.

Art. 19.

Presidente.

Il presidente è nominato con decreto del Capo del Governo.

Esso ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede l'assemblea dei partecipanti e il Consiglio di amministrazione, e decide su tutti gli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 20.

Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione gestisce l'Ente con le più ampie facoltà, meno quelle riservate all'assemblea.

Esso si compone di quattordici membri, oltre il presidente, di cui sette nominati dall'assemblea dei partecipanti e sette rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, dal Ministero delle colonie, dal Ministero delle corporazioni, dal Ministero delle finanze, dal Governo della Colonia e dalla Camera di commercio coloniale.

I membri eletti dall'assemblea si rinnovano in ragione di due ogni anno per estrazione a sorte e possono essere riconfermati.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ogni qualvolta il presidente lo creda necessario o sette consiglieri lo richiedano.

Le adunanze sono valide intervenendo almeno otto membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di votanti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 22.

Comitato esecutivo.

In seno al Consiglio di amministrazione è costituito un Comitato di cinque membri, composto del presidente, dei delegati del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, del Ministero delle colonie e di due consiglieri scelti fra quelli nominati dall'assemblea.

Questi ultimi membri durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 23.

Il Comitato esecutivo assiste il presidente e decide con esso sia sugli argomenti che il Consiglio gli demandasse, sia, in via d'urgenza, su quelli per i quali non riuscisse possibile di sentire preventivamente il Consiglio.

Art. 24.

Direttore tecnico.

Il Consiglio di amministrazione nominerà un direttore tecnico, ne stabilirà i relativi poteri e la residenza.

Il direttore tecnico potrà essere chiamato ad assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Esso ha la direzione di ogni attività agricola e tecnica dell'Ente, sceglie la mano d'opera fissando i relativi emolumenti, fa le proposte al presidente sugli impianti, sulle coltivazioni, sugli acquisti e sulle vendite, ed ha la sorveglianza sul personale da lui dipendente.

Art. 25.

Sindaci.

L'Ente avrà un Collegio di sindaci composto di tre membri nominati uno dal Capo del Governo, uno dal Ministero delle finanze, ed uno dall'assemblea dei partecipanti.

Art. 26.

Bilancio ed esercizio.

L'esercizio finanziario dell'Ente si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea ordinaria dei partecipanti dovrà presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il bilancio.

Art. 27.

Qualora l'Ente dovesse cessare dalla sua attività, le somme disponibili saranno divise fra tutti i partecipanti, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 11 giugno 1932-X, n. 696, in ragione del contributo da ognuno di essi apportato.

Art. 28.

Regolamento.

Un regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione disciplinerà l'ordinamento e l'esercizio dell'Ente, nonchè quanto si attiene al personale e alle sue attribuzioni.

Deliberato dagli Istituti partecipanti nell'assemblea del 7 novembre 1932 in Roma.

(7699)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1932.
Varianti all'elenco dei porti esteri ammessi all'approdo di navi recanti merci nazionali agli effetti del cabotaggio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 60 della legge doganale e 266 del relativo regolamento;

Visti i propri decreti 19 ottobre 1921, 4 giugno 1924, 20 febbraio 1925, 22 febbraio 1926 e 8 febbraio 1929;

Determina:

Nel novero dei porti esteri che, in base all'art. 60 della legge doganale e art. 266 del relativo regolamento, possono essere toccati da bastimenti italiani, esercitanti il cabotaggio, senza che le merci nazionali da essi piroscafi caricate perdano la nazionalità, è aggiunto il porto di Alessandria d'Egitto.

Roma, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7703)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1932.
Nuova proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1932, per la zona franca del Carnaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1932 che detta le disposizioni concernenti i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria;

Visto il decreto interministeriale 9 settembre 1932 che proroga al 31 dicembre 1932 l'applicazione alla zona franca del Carnaro delle disposizioni del decreto interministeriale 25 luglio 1932 circa i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria;

Ritenuta l'opportunità di prolungare di altri sei mesi detta proroga;

Decreta:

Articolo unico.

È protratta al 1° luglio 1933 l'applicazione, alla zona franca del Carnaro, delle norme di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1932 concernente i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria.

Roma, addì 13 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(7701)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-176 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Francesco fu Francesco e di Remic Marianna, nato a Jeliccini Val Zala (Idria) il 20 gennaio 1879 e residente a Jeliccini Val Zala (Idria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Giovanna fu Francesco Lapajne, nata a Ieliccini Val Zala il 14 febbraio 1875, moglie;

Lazar Francesco, nato a Jeliccini Val Zala il 25 marzo 1905, figlio;

Lazar Marianna, nata a Jeliccini Val Zala il 17 novembre 1909, figlia;

Lazar Augustino, nato a Jeliccini Val Zala il 30 maggio 1915, figlio;

Lazar Giovanni, nato a Jeliccini Val Zala il 20 novembre 1920, figlio;

Lazar Giuseppe, nato a Jeliccini Val Zala l'11 agosto 1911, figlio;

Lazar Giuliana, nata a Jeliccini Val Zala il 15 gennaio 1908, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra

esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7087)

N. 50-175 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lazar ved. Francesca fu Valentino Smuk e della fu Treven Teresa, nato a Rovte (Jugoslavia) il 10 luglio 1852 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7088)

N. 50-172 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Antonio fu Francesco e della fu Remic Marianna, nato a Jeliccini Val Zala (Idria) il 9 gennaio 1884 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Lazar Maria di Giovanni Seljak Seljak, nata a Idresca di Dole il 1° ottobre 1895, moglie;
Lazar Sofia, nata a Jeliccini Val Zala il 1° novembre 1922, figlia;
Lazar Francesco, nato a Jeliccini Val Zala il 22 novembre 1924, figlio;
Lazar Maria, nata a Jeliccini Val Zala il 18 settembre 1926, figlia;
Lazar Antonio, nato a Jeliccini Val Zala il 9 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7091)

N. 50-171 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Giovanni fu Stefano e di Orsola Zbogar, nato a Cal di Canale il 18 maggio 1874 e residente a Doblari (Canale d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Lazar Francesca fu Biafio Sveniscek, nata a Doblari il 12 settembre 1881, moglie;
Lazar Vittorio, nato a Ischel (Austria) il 7 ottobre 1911, figlio;
Lazar Caterina, nata a Ischel il 24 novembre 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7092)

N. 50-170 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Lazar Anna fu Antonio e di Brezauvscek Maria, nata a Cal di Canale il 17 aprile 1859 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7093)

N. 50-169 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Giuseppe fu Andrea e fu Bratuz Maria, nato a Can di Canale l'8 dicembre 1886 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Stefania di Antonio Lipicar, nata a Cal di Canale il 24 febbraio 1895, moglie;
Lazar Daniela, nata a Cal di Canale il 23 febbraio 1921, figlia;
Lazar Cvetko, nato a Cal di Canale il 25 dicembre 1922, figlio;
Lazar Riccardo, nato a Cal di Canale il 19 ottobre 1924, figlio;
Lazar Stanislao, nato a Cal di Canale il 24 settembre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7094)

N. 50-168 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Giovanni fu Antonio e fu Lango Maria, nato a Cal di Canale il 12 ottobre 1865 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Maria fu Giuseppe Humar, nata a S. Spirito della Bainsizza il 17 marzo 1870, moglie;
Lazar Gisella, nata a Cal di Canale l'11 gennaio 1900, figlia;
Lazar Maria Emilia, nata a Cal di Canale il 27 febbraio 1905, figlia;
Lazar Raffaela Zora, nata a Cal di Canale il 5 agosto 1906, figlia;
Lazar Andrea, nato a Cal di Canale il 14 novembre 1855, fratello;
Lazar Maria, nata a Cal di Canale il 9 luglio 1871, sorella;
Lazar Luigi, nato a Cal di Canale, nato il 22 agosto 1901, figlio;
Lazar Bernardiba di Valentino Ursic, nata a S. Spirito della Bainsizza il 6 ottobre 1906, nuora;
Lazar Elena di Luigi, nata a Cal di Canale il 20 settembre 1928, nipote;
Lazar Aldo di Luigi, nato a Cal di Canale il 1° settembre 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7095)

N. 50-167 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Lazar Stefania fu Pietro e di Sironic Stefania, nata a Cal di Canale il 7 ottobre 1909 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Maria, nata a Cal di Canale il 12 giugno 1912, sorella;

Lazar Antonio fu Andrea, nato a Cal di Canale il 3 giugno 1867.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7096)

N. 50-166 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lazar ved. Elena fu Francesco Kovacic e fu Gruden Maria, nata a Cal di Canale il 20 maggio 1875 e residente a Can di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Francesco fu Stefano, nato a Cal di Canale il 3 dicembre 1905, figlio;

Lazar Stanislao fu Stefano, nato a Cal di Canale il 6 maggio 1908, figlio;

Lazar Maria fu Stefano, nata a Cal di Canale il 24 aprile 1912, figlia;

Lazar Agostino fu Stefano, nato a Canale d'Isonzo il 24 agosto 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7097)

N. 50-186 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lokatelj Giuseppe di Giorgio e di Sulic Elisabetta, nato a Prevacina (Montespino) il 4 marzo 1875 e residente a Prevacina (Montespino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locatelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lokatelj Antonia di Giuseppe Beltram, nata a Ville Montevecchio il 16 febbraio 1878, moglie;

Lokatelj Giorgio fu Giuseppe, nato a Prevacina il 23 aprile 1843, padre;

Lokatelj Elisabetta fu Pietro Sulic, nata a Prevacina il 4 febbraio 1852, madre;

Lokatelj Giuseppina, nata a Prevacina il 26 febbraio 1896, sorella;

Lokatelj Luigi, nato a Prevacina il 21 ottobre 1904, figlio;

Lokatelj Giuseppina, nata a Prevacina il 13 maggio 1906, figlia;

Lokatelj Francesco, nato a Prevacina l'11 febbraio 1908, figlio;

Lokatelj Maria, nata a Prevacina il 4 settembre 1909, figlia;

Lokatelj Giuseppe, nato a Prevacina il 4 settembre 1909, figlio;

Lokatelj Alberto, nato a Prevacina il 26 marzo 1913, figlio;

Lokatelj Giorgio, nato a Prevacina il 10 marzo 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7098)

N. 50-200 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Laurencic Maria fu Andrea e fu Stik Maria, nato a Boreana (Caporetto) il 3 settembre 1853 e residente a Boreana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni

altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7099)

N. 50-199 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencic Giovanni fu Giovanni e fu Cebokli Caterina, nato a Potochi (Caporetto) il 6 aprile 1855 e residente a Potochi (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Laurencic Benedetto di Giovanni, nato a Potochi l'11 marzo 1896, figlio;

Laurencic Giuseppina di Andrea Kuhovac, nata a Merrino il 7 febbraio 1894, nuora;

Laurencic Danilo di Benedetto, nato a Potochi il 6 dicembre 1922, nipote;

Laurencic Giuseppe di Benedetto, nato a Potochi il 9 novembre 1926, nipote;

Laurencic Giovanni di Benedetto, nato a Potochi il 1° maggio 1929, nipote;

Laurencic Francesco fu Giovanni, nato a Potochi il 13 aprile 1869.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7100)

N. 50-198 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Laurencic ved. Elena fu Antonio Urbancic e fu Tuber Maria, nata a Creda (Caporetto) il 3 settembre 1881 e residente a Cedra (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Laurencic Giuseppe fu Giacomo, nato a Creda il 28 giugno 1906, figlio;

Laurencic Rosalia fu Giacomo, nata a Totagna (Ungheria) il 20 agosto 1908, figlia;

Laurencic Maria fu Giacomo, nata a Totagna (Ungheria) il 18 agosto 1911, figlia;

Laurencic Elisabetta fu Giacomo, nata a Totagna (Ungheria) il 13 giugno 1913, figlia;

Laurencic Olga fu Giacomo, nata a Creda il 5 luglio 1920, figlia;

Laurencic Alfonso fu Giacomo, nato a Creda il 1° agosto 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7101)

N. 50-197 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencic Antonio di N. N. e della fu Laurencic Teresa, nato a Creda (Caporetto) l'8 maggio 1917 e residente a Creda (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7102)

N. 50-196 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencic Giovanni fu Giovanni e della fu Volaric Teresa, nato a Boreana (Caporetto) il 24 novembre 1881 e residente a Boreana (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Laurencic Elisabetta di Giuseppe Cusin, nata a S. Elena al Natisone il 24 ottobre 1885, moglie;
Laurencic Francesco, nato a Boreana il 3 ottobre 1906, figlio;
Laurencic Barbara, nata a Boreana l'11 giugno 1908, figlia;
Laurencic Maria, nata a Boreana l'8 maggio 1910, figlia;
Laurencic Stanislao, nato a Boreana il 12 settembre 1912, figlio;
Laurencic Giuseppina, nata a Boreana il 12 dicembre 1913, figlia;
Laurencic Olga, nata a Boreana il 16 dicembre 1915, figlia;
Laurencic Giovanni, nato a Boreana il 21 novembre 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7103)

N. 50-185 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Lavrencic Rosa in Lazzari fu Primo e della fu Rosic Maria, nato a Longo (Bergogna) il 10 agosto 1877 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7104)

N. 50-201 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giuseppe fu Giovanni e della fu Solaric Teresa, nato a Boreana (Caporetto) il 19 gennaio 1885 e residente a Boreana (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Laurencic Maria di Andrea Ursic, nata a Boreana il 22 gennaio 1894, moglie;
Laurencic Maria, nata a Boreana il 22 gennaio 1912, figlia;
Laurencic Carolina, nata a Boreana il 13 agosto 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7105)

N. 50-202 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Matteo fu Mattia e della fu Francesca Zvokelj, nato a Planina (Aidussina) il 19 settembre 1855 e residente a Planina (Aidussina), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lavrencic Canzianilla fu Caterina Marc, nata a Planina il 9 maggio 1859, moglie;

Lavrencic Giuseppa di Matteo, nata a Planina il 24 dicembre 1893, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7106)

N. 50-205 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giuseppe fu Giuseppe e della fu Bon Maria, nato a Creda (Caporetto) il 31 gennaio 1870 e residente a Creda (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lavrencic Giuseppe di Giuseppe, nato a Creda il 1° ottobre 1899, figlio;

Lavrencic Oddone di Giuseppe, nato a Creda il 9 marzo 1902, figlio;

Lavrencic Emilia di Giuseppe, nata a Creda l'11 marzo 1904, figlia;

Lavrencic Ottilia di Giuseppe, nata a Creda il 29 novembre 1910, figlia;

Lavrencic Maria di Giuseppe, nata a Creda il 21 luglio 1913, figlia;

Lavrencic Maria fu Giacomo, nata a Creda l'8 febbraio 1868.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7107)

N. 60-206 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni di Filippo e di Bastiancic Orsola, nato a Trieste il 14 giugno 1881 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lavrencic Giuseppina di Giovanni Bavcon, nata a Merna il 9 maggio 1885, moglie;

Lavrencic Valeria di Giovanni, nata a Merna il 3 ottobre 1909, figlia;

Lavrencic Giovanni di Giovanni, nato a Merna il 14 agosto 1912, figlio;

Lavrencic Stanislao di Giovanni, nato in Jugoslavia il 24 agosto 1919, figlio;

Lavrencic Giuseppe di Giovanni, nato a Merna il 17 maggio 1914, figlio;

Lavrencic Giuseppina di Giovanni, nata a Merna il 10 marzo 1921, figlia;

Lavrencic Alberto di Giovanni, nato a Merna il 16 novembre 1922, figlio;

Lavrencic Giovanna di Giovanni, nata a Merna il 23 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7108)

N. 50-207 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Leopoldo di Antonio e di Cijan Francesca, nato a Merna il 9 novembre 1878 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lavrencic Teresa fu Stefano Muzic, nata a Merna il 9 maggio 1883, moglie;

Lavrencic Amalia, nata a Merna il 4 ottobre 1912, figlia;

Lavrencic Giovanna, nata a Merna il 24 giugno 1908, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7109)

N. 50-212 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni fu Francesco e di Funa Anna, nato a Verpogliano (Vipacco) il 30 maggio 1874 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Giuseppina fu Francesco Lavrencic, nata a Verpogliano il 19 marzo 1881, moglie;
Lavrencic Giovanni, nato a Verpogliano il 17 settembre 1906, figlio;
Lavrencic Giuseppina, nata a Verpogliano il 28 agosto 1908, figlia;
Lavrencic Giovanna, nata a Verpogliano il 28 aprile 1918, figlia;
Lavrencic Luigi, nato a Verpogliano il 29 agosto 1919, figlio;
Lavrencic Francesco, nato a Verpogliano il 21 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7110)

N. 50-214 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giuseppe fu Giuseppe e di Baje Francesca, nato a Verpogliano (Vipacco) il 29 aprile 1883 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Maria fu Giuseppe Lavrencic, nata a Budagne il 23 gennaio 1892, moglie;
Lavrencic Maria, nata a Verpogliano il 20 novembre 1919, figlia;
Lavrencic Francesco, nato a Verpogliano il 3 novembre 1922, figlio;
Lavrencic Luigi, nato a Verpogliano il 25 maggio 1924, figlio;
Lavrencic Paolo, nato a Verpogliano il 26 aprile 1926, figlio;
Lavrencic Giuseppina, nata a Verpogliano il 30 settembre 1927, figlia;
Lavrencic Giovanna, nata a Verpogliano il 15 giugno 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7113)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a sei borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513;
Vista la legge 26 maggio 1932, n. 572;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a sei borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche di cui tre per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica presso la Scuola di ingegneria di Roma, e tre per il conseguimento del diploma di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche presso la Scuola di ingegneria di Torino, per l'anno accademico 1932-33.

Art. 2.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6000, da corrispondersi ai vincitori in cinque rate, di cui quattro rate di L. 1000 ciascuna, durante l'anno scolastico previo nulla osta per ciascuna rata del direttore della rispettiva Scuola di ingegneria, e l'ultima di L. 2000, dopo superato l'esame di laurea.

Qualora in qualsiasi epoca dell'anno scolastico mancasse il nulla osta ora detto in favore di qualcuno dei vincitori, il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di assegnare le rate rimanenti a coloro che nella graduatoria seguono i vincitori.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che abbiano già conseguito la laurea in ingegneria in qualunque Scuola d'ingegneria del Regno non anteriormente al 1° luglio 1927.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione superiore degli studi e delle esperienze) non più tardi del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ciascuna istanza dovrà pervenire corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;

b) titoli accademici (diplomi originali o copie autentiche);

c) pubblicazioni a stampa di carattere scientifico o tecnico (in tre copie);

d) certificato dei punti riportati negli studi superiori regolarmente compiuti e negli esami di laurea o diploma;

e) documenti debitamente legalizzati comprovanti gli eventuali altri titoli scientifici e tecnici che il candidato possiede;

f) l'elenco dei documenti presentati.

Nella domanda dovranno essere chiaramente indicate le generalità e l'esatto domicilio del concorrente nonchè la Scuola di ingegneria (Roma o Torino) presso la quale egli preferirebbe compiere il corso di specializzazione.

Art. 4.

Apposita Commissione da nominarsi dal Ministero dell'aeronautica esaminerà i titoli dei concorrenti e deciderà inappellabilmente sia per l'assegnazione della borsa che per la Scuola presso la quale dovrà essere compiuto il corso di studi.

La Commissione potrà del pari stabilire che nessuno dei concorrenti sia meritevole del conferimento delle borse.

Art. 5.

La spesa derivante dal presente decreto sarà imputata a carico del capitolo 9 del bilancio del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio 1932-33.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: BALBO.

(7700)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi di terza classe per il trasporto degli emigranti durante il primo quadrimestre 1933.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge il 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il primo quadrimestre 1933-XI sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi categoria superiore . . . . L. 2100
Id. di 1ª categoria . . . . » 2050
Id. di 2ª categoria . . . . » 1850

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2400
Id. di 2ª categoria . . . . » 2100
Id. di 3ª categoria . . . . » 1800

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2450
Id. di 2ª categoria . . . . » 2150
Id. di 3ª categoria . . . . » 1850

Per il Centro America (fino a Colon):

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2500
Id. di 2ª categoria . . . . » 2100

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli massimi di cui all'articolo precedente potranno, meno che per i piroscafi appartenenti alla 3ª categoria, subire un aumento non superiore a L. 150 a posto.

Art. 3.

I noli massimi da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella, subordinatamente alla loro inserizione in patente per l'anno 1933.

Compagnia di navigazione	Piroscafi	Linea	Categoria
Italia	Rex	Nord America	Superiore
Id.	Conte di Savoia	id.	id.
Id.	Augustus	id.	1ª
Id.	Roma	id.	1ª
Id.	Conte Grande	id.	1ª
Id.	Conte Biancamano	id.	1ª
Id.	Duilio	id.	1ª
Id.	Giulio Cesare	id.	1ª
Id.	Augustus	Sud America	1ª
Id.	Roma	id.	1ª
Id.	Conte Grande	id.	1ª
Id.	Conte Biancamano	id.	1ª
Id.	Duilio	id.	1ª
Id.	Giulio Cesare	id.	1ª
Id.	P.ssa Giovanna	Sud America	2ª
Id.	P.ssa Maria	id.	2ª
Id.	Virgilio	Centro America	1ª
Id.	Orazio	id.	1ª
Id.	Colombo	id.	1ª
Cosulich	Vulcania	Nord America	1ª
Id.	Saturnia	id.	1ª
Id.	Neptunia	Sud America	1ª
Id.	Belvedere	id.	3ª
Transp. Maritimes	Florida	id.	2ª
Id.	Campana	id.	2ª
Id.	Mendoza	id.	3ª
Id.	Alsina	id.	3ª

Roma, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: PARINI.

(7696)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.